



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

158/2015
Dicembre/2/2015 (*)
Napoli 2 Dicembre 2015

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 con il quale ha fornito alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Come noto, il D.lgs. n. 80/2015 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di specifica previsione contrattuale; inizialmente disponibile solo dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, è stato reso strutturale, in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla *retribuzione (non è pertanto fruibile e indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro e nelle giornate in cui non sussista obbligo di attività lavorativa)*.

Con il messaggio in esame, che segue all’intervento dell’Istituto di previdenza sociale di cui alla circolare n. 152/2015 (***vedasi n. 114/2015 dentro la notizia***), con la quale furono impartite le prime indicazioni operative circa le modalità di fruizione del congedo ad ore, **vengono fornite alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.**

Tale incumulabilità, chiarisce l’INPS, risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa.

Alla luce di questo principio, ad integrazione di quanto indicato nella circolare suddetta n. 152/2015, l'Istituto previdenziale ha fornito con il messaggio in esame le seguenti indicazioni di maggior dettaglio circa **la cumulabilità/incumulabilità**.

CASI DI CUMULABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE A ORE

L'Istituto precisa che vi è la cumulabilità della fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità.

A tal proposito, viene fatto come esempio, **i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104**, quando fruiti in modalità oraria.

In merito, l'INPS **fa una rettifica della circolare n. 152/2015**, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai "permessi di cui all'art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104": in luogo di "commi 2 e 3" leggasi "commi 3 e 6".

CASI DI INCUMULABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE A ORE

L'INPS precisa che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) **non può usufruire** nella medesima giornata ***né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento*** (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti.

Allo stesso modo, il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, **non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale** (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

!!! ATTENZIONE !!!

Infine, l'Istituto precisa che, in base al disposto di cui all'art. 32, comma 1-ter del T.U., **le sopra menzionate ipotesi di incumulabilità trovano**

applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Pertanto, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l'altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dall'art. 32, comma 1-ter del T.U..

TABELLA ILLUSTRATIVA DELLE COMPATIBILITÀ

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate:

	Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC